



Torna la stagione del fuoco

**CRIMINALI INCENDIARI: LA NECESSARIA RIVALUTAZIONE
DEL DOLO EVENTUALE NELLA STRATEGIA DI CONTRASTO**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

Puntuale – come ogni anno – torna la stagione del fuoco. Che sembra sempre peggiore della precedente. Non so se esiste un limite al peggio. In questo campo, forse no.

Cronache, statistiche, commenti, immagini sempre più irreali, cielo nerastro anche a distanze che non ti aspetti e che confermano – se ce ne fosse bisogno – la universalità del fenomeno e dei danni conseguenti.

Brucia di tutto ed anche di più. In modo insopportabile.

Ed altrettanto insopportabile è – ormai – il balletto delle “tesi” sempre a confronto tra “piromani”, incendiari, eventi “accidentali” e roghi dolosi.

E’ insopportabile – già a livello terminologico – che perfino i giornalisti (dai quali ci si aspetterebbe un po’ più di precisione nella informazione) dopo anni ed anni continuano a qualificare i responsabili di questi crimini come “piromani”. Assegnando loro una specie di attenuante inconscia come derivante da una malattia patologica.

Per restare sullo stesso piano espressivo, dovremmo comunicare nei telegiornali che una banda di cleptomani ha svaligiato una banca. Nessuno che riesce ad indicare questi soggetti con il loro vero nome: incendiari, o meglio ancora criminali incendiari.

Le parole hanno un senso, e rivelano l’intensità e la reale percezione del problema.

Ed il problema degli incendi boschivi sembra ancora non essere del tutto percepito anche seguendo le – insopportabili – argomentazioni arcaiche sul dubbio: evento accidentale o doloso?

Francamente, non se ne può più...

In un solo giorno, in posti diversi e praticamente all’unisono, decine di focolai come per magia si attivano all’improvviso, sfruttando abilmente le peggiori condizioni climatiche e con una regia formidabile per rendere il più difficile possibile l’opera delle forze di intervento; ed ancora c’è – tra persone con un quoziente di intelligenza che si presume sia abbastanza elevato – chi parla e dibatte di casi accidentali o addirittura di autocombustione.

Da parte nostra crediamo che ormai questa fase culturale appartenga alla preistoria di percezione del problema, e oggi si deve partire dal presupposto che ci troviamo di fronte a criminali incendiari e che le strategie di contrasto devono essere raffinate e tarate su questo presupposto inevitabile.

Ma c’è di più. Nel concetto di criminale incendiario, a mio avviso, va oggi ormai ricompreso anche il responsabile di incendio boschivo colposo di rilevante entità.

Perché ormai la colpa non può più essere valutata benignamente, come se ci fosse scappata di mano la bicicletta che ha investito il roseto del vicino di casa. Qui la colpa è grave, gravissima. Perché è a tutti universalmente noto che oggi in certe condizioni di temperatura, umidità, vento ed altri fattori coincidenti appiccare il fuoco a sterpaglie o cumuli di rifiuti vegetali equivale ad innescare una bomba incendiaria sul territorio.

E’ come accendere un fiammifero in una stanza satura di gas, sapendo che è satura di gas. Nessuno ormai – dopo gli eventi catastrofici degli ultimi anni ed i morti conseguenti – può ignorare questo dato. E la colpa va letta e valutata in modo aggiornato, attualizzato su tali presupposti, e non in modo manualistico a tavolino, astratto e senza alcun nesso di collegamento con la realtà delle cose concrete.

Ce lo hanno insegnato in Francia, dove il responsabile di un devastante incendio è stato arrestato senza troppi complimenti e – pensate – era un militare che aveva sbagliato a sparare alcuni proiettili durante una esercitazione ufficiale. Adesso è in galera.

Da noi è tanto difficile operare su tale linea anche nei confronti di chi con un livello di colpa gravissima provoca una strage di natura e di beni e spesso anche di persone?

Su questi presupposti va rivalutato anche il dolo eventuale. Molto spesso nel nostro sistema giuridico, per prassi e troppa benevolenza, continuiamo a classificare colpa anche i casi di maggiore gravità e spudoratezza comportamentale attuati da soggetti che non sono incendiari nel senso classico del termine e che – per questo - godono di una specie di impunità, o di responsabilità attenuata, per il loro comportamento che invece a questo punto è da considerarsi di fatto criminale.

Il dolo eventuale è ormai tema di rinnovata attualità. In particolare nel campo degli assassini al volante che - ubriachi e drogati – decidono di premere il grilletto del volante della loro automobile e di correre all'impazzata nelle strade cittadine con l'inevitabile esito di uccidere qualcuno. Soltanto una concezione arcaica, meramente formale e priva di ogni senso pratico e della realtà di evoluzione delle cose può continuare a classificare questi casi estremi come "colpa" e cioè banale "imprudenza" o "negligenza"...

Ma come si può ancora ritenere che un soggetto il quale volontariamente decide di ubriacarsi e drogarsi e di mettersi al volante, ben conoscendo le stragi già concretizzate in casi simili, e ben conscio che si sta preparando alla medesima situazione di mancato totale autocontrollo, si mette al volante e corre all'impazzata in giro per la città travolgendo qualcuno e poi avendo comunque la lucidità di fuggire e far perdere le proprie tracce? E' stato "imprudente"? E dunque "poco prudente"? O ha accettato coscientemente l'evento delittuoso conseguente che era non probabile o aleatorio ma certamente prevedibile?

O che elemento soggettivo si vuole dare a chi, volontariamente e per divertirsi, getta un masso di pietra dal cavalcavia su un'auto in corsa nella strada sottostante mirando al posto del guidatore? Omicidio colposo? E' stato dunque "imprudente"? Quindi "poco prudente"? Oppure ha accettato l'evento mortale finale che era non probabile ma certo ed inevitabile dato il suo comportamento? Voleva solo divertirsi e non voleva uccidere, ma sapeva bene che avrebbe comunque ucciso...

Lo stesso discorso vale per gli incendi boschivi, dove c'è chi in situazioni metereologiche estreme, con temperatura/umidità/vento nelle condizioni peggiori, preme il grilletto del fiammifero su un cumulo di residui di potatura o sterpaglie da campo e poi fa scattare il disastro boschivo che la sera ci propone il telegiornale. Sapeva benissimo che in quel momento, in quel luogo ed in quelle condizioni di massima pericolosità ed allerta attivare quel fuoco "di pulizia" era come innescare un napalm ambientale. Non voleva certo bruciare il bosco, ma l'evento - date le estreme condizioni - era praticamente certo. Un certo buonismo investigativo ha fino ad oggi attenuato questa responsabilità soggettiva come se si trattasse di uno sfortunato incidente.

Ma come si fa ad arrestare uno che per bruciare qualche stoppia ha mandato poi in fumo un'intera provincia, anche se magari quelle fiamme hanno ucciso qualche persona? Così si è ragionato dalle nostre parti fino ad oggi. Quasi che perseguire anche con misure cautelari chi devasta un'intero territorio, ma lo ha fatto per colpa, sia "esagerato". In Francia lo hanno fatto senza tanti complimenti. Ed era un militare...

E' lo stesso concetto degli ubriachi/dragati assassini a volante. In un caso li arrestano, nell'altro (identico) no. Il codice penale e di procedura penale è lo stesso. Evidentemente qualcuno ritiene questo provvedimento connaturale al delitto, altri forse non pertinente e sproporzionato. E' la percezione non attualizzata del delitto che rende le cose diverse.

E per gli incendi boschivi, va anche considerato il fatto – poi – che sul nostro territorio molti di tali incendi apparentemente colposi possono essere abilmente mascherati come tali per occultare un dolo preciso; e questo specialmente nelle faide familiari, nei rapporti di vendette personali e nelle azioni di ritorsione ed estorsione.

In particolare – dunque – nei crimini di incendi boschivi oggi è necessaria una riflessione sulla reale natura dell'elemento soggettivo del reato in molti casi nei quali soltanto per frettolosa prassi applicative si applicano forme di (apparente) colpa che, con più approfondita analisi, si possono invece rivelare manifestazioni chiare di dolo eventuale.

In tal senso, ad esempio, si veda che il Capo del Corpo Forestale dello Stato nella scorsa estate ha diramato una circolare operativa a tutto il personale operativo, su elaborazione del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS, nella quale – tra l'altro – si rivaluta il concetto di dolo eventuale applicato ai crimini di incendi boschivi.¹

¹ *Corpo forestale dello Stato - Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale (Direttore Dott. Maurizio Santoloci) – “Documento di approfondimento per i responsabili degli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato e per il personale impegnato nell'attività operativa ed investigativa di contrasto ai reati di incendio boschivo” – 30 luglio 2009:*

“ ... (omissis) Il dolo eventuale, una “colpa mascherata”. Un elemento afferente lo stato psicologico a confine tra il dolo e la colpa è il dolo eventuale. Nel dolo eventuale il soggetto pur non volendo l'evento (così come nella colpa) tuttavia lo accetta come conseguenza della sua condotta. Non c'è il rischio ma la certezza dell'evento, anche se questo non è voluto. In alcuni casi di incendio boschivo di natura colposa posto in atto quando i fattori predisponenti l'incendio (climatici e di stato di vegetazione) sono estremi è possibile configurare l'ipotesi del dolo eventuale relazionando l'Autorità Giudiziaria in modo esauriente in merito ai fattori oggettivi del reato, come sopra descritti, e del fattore soggettivo, evidenziando nel qual caso che il reo ha posto in atto la sua condotta senza alcuna precauzione per le conseguenze. Occorre ricordare che la pericolosità in determinati periodi dell'anno è obbligatoriamente decretata per legge e quindi è di comune conoscenza e non può essere ricondotta al patrimonio conoscitivo di specifiche professionalità. Si tratta di nozioni di dominio pubblico ed ampiamente pubblicizzate. La suscettibilità certa del fuoco ad espandersi diventa elemento di grande utilità per evidenziare questo caso di dolo eventuale. Il dolo invece presuppone la coscienza e la volontà, e la rappresentazione dell'evento che si vuole raggiungere, anche se poi nel tentativo l'evento non si raggiunge. Più spesso che nel passato sono stati accertati eventi nei quali una volontà dolosa viene mascherata con modalità di accensione di tipo colposo. In questi casi gli elementi oggettivi saranno quelli tipici dell'incendio colposo ma dovrà essere approfondito l'elemento soggettivo per fare emergere la componente della volontà di provocare un

Dunque, il settore degli incendi boschivi presenta senza dubbio potenziali possibilità di individuazione di delitti con dolo eventuale.

Ma il dolo eventuale è importante anche per molti altri campi.

Infatti, in molti altri reati ambientali, soprattutto nel contesto dei “reati satelliti” mutuati da altre leggi e codici estranei alla diretta materia in esame, il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull'elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto.

Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell'evento. Nel dolo eventuale - invece - la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all'evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l'agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità) che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste - pertanto - una accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell'evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede la volontà dell'evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo.

Tale adempimento - che resta onere della P.G. - non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che

incendio. L'evento, sia nel caso dell'incendio colposo che dell'incendio doloso o del dolo eventuale, a proposito della definizione di incendio boschivo non è solo l'incendio presente nell'immagine comune già ampio e vasto e difficile da estinguere, ma è anche il piccolo focolaio munito delle potenzialità espansive come sopra evidenziate ... (omissis)...

l'azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà.

E cioè che l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionarla.

Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un'intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali.²

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2009 di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>):

“Ma perché il dolo eventuale è tanto importante nei reati ambientali? In realtà gran parte dei reati previsti nelle leggi speciali nel campo ambientale sono (blande e modeste) contravvenzioni, e dunque già la colpa (sempre comunque da dimostrare caso per caso ad opera della P.G.) è sufficiente per dimostrare la sussistenza della fattispecie penalmente rilevante. Ma in alcuni casi, i cosiddetti “reati satelliti” mutuati da altre leggi o codici trovano nel dolo eventuale l'unica possibilità di reale integrazione. Si veda - ad esempio - l'importante e diffuso reato ex art. 635/II° comma n. 3 C.P. contestato come danneggiamento aggravato di acque pubbliche in parallelo o addirittura in alternativa alla norma specifica della parte terza del T.U. ambientale (che prevede reati di solo forma e non di sostanza).

Dunque, o si dimostra il dolo o - pur essendo provato l'elemento oggettivo e reale del danno sul corso d'acqua pubblico ed il nesso causale tra lo scarico ed il danno sulle acque a livello dinamico - il reato non può essere considerato integrato (solo per colpa) per assenza dell'elemento soggettivo (dolo).

Infatti in tale caso manualistico (ma molto diffuso a livello pratico-applicativo), nell'ipotesi di un depuratore pubblico che inquina il corso d'acqua sottostante non si ravvisa certo a carico del titolare il dolo ordinario in relazione alla ipotesi di danneggiamento di acque pubbliche del Codice Penale (si tratterebbe di un reato al confine con il terrorismo se detto titolare agisse con lo scopo specifico e diretto di inquinare il fiume danneggiandolo per precisa volontà diretta!). Sarebbe colpa, ma il reato ex art. 635/II° comma C.P. non prevede ipotesi colposa.

Ma in realtà - secondo le circostanze specifiche - può ravvisarsi il dolo eventuale (che fa scattare comunque il delitto di cui all'art. 635 C.P.) se l'evento di danneggiamento del fiume, pur non voluto in via specifica e diretta, è stato comunque previsto con quasi certezza dall'agente il quale - pur agendo per altro fine - ha accettato tale evento ed ha attuato comunque la sua azione, ben sapendo che inevitabilmente avrebbe poi creato quel danno che è realistico e praticamente certo.

Gli elementi sono: il depuratore ha una capacità di trattamento precisa ed oltre non può depurare; ciò è tecnicamente da lui conosciuto e chiaro; se si supera il livello dei liquami riversati, il depuratore si blocca e si deve aprire il by-pass che riversa fuori tutto il liquame non trattato e crea danno sul fiume sottostante; il by-pass è previsto (e scriminato) per cause di emergenza imprevedute ed imprevedibili (ad es. piena da piogge alluvionali o comunque abnormi); è matematica la dinamica = eccesso di liquame: apertura inevitabile by-pass: riversamento liquame devastante per corso d'acqua: danneggiamento certo corso d'acqua. (...)”.

Per i criminali incendiari, oltre al reato diretto di incendio bochivo, il dolo ordinario o eventuale (secondo i casi) a mio avviso può essere ipotizzato anche per reati connessi che è ormai logico contestare – in aggiunta – ai responsabili di questi gesti delittuosi: in primo luogo le morti (omicidi) delle vittime del fuoco tra abitanti e soccorritori. Ma – peraltro - si pensi anche alle stragi inevitabili di animali selvatici che restano intrappolati nelle fiamme ed ai relativi reati di uccisione gratuita; ma spesso anche gli animali domestici sono vittime del fuoco. Da “La Repubblica” in relazione agli incendi di questi giorni: “A Mores, il paese di una delle vittime, ieri la rabbia era tanta: “Nessuno ci ha detto che il fuoco stava arrivando - racconta un allevatore nel bar centrale del paese - in molti sono corsi verso il pascolo per portare via le bestie, non tutti ce l'hanno fatta. Una pena vedere morire le pecore e i cavalli”.

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l'accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell'ambito di un'azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l'imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un'azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile). In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di “colpa equivalente al dolo” secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Maurizio Santoloci

Publicato il 26 luglio 2009

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG in materia di elemento soggettivo nei reati ambientali ed altri temi pratici segnaliamo il volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009) (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



**Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione